

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DEL COMUNE PER RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROCEDIMENTO PENALE "CAVALLINI+11" (EX ALLEGRA+30").

Nr. Progr. **57**
Data **20/05/2014**
Seduta NR. **19**
Titolo **5**
Classe **1**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILAQUATTORDICI* questo giorno *VENTI* del mese di *MAGGIO* alle ore *15:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DEL COMUNE PER RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROCEDIMENTO PENALE "CAVALLINI+11" (EX ALLEGRA+30").

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto del Ministero delle Finanze del 05.08.1994, la Cassa di Risparmio in Bologna era stata nominata concessionaria del Servizio di riscossione tributi per l'ambito territoriale della Provincia di Bologna e quindi era competente a riscuotere, oltre alle entrate tributarie del Comune, anche quelle patrimoniali ed assimilate;
 - nel 1997 venne notificato al Comune di Anzola dell'Emilia (prot. n. 16.723 del 19.12.1997), in qualità di parte offesa, l'avviso di fissazione di un'udienza preliminare relativa ad un procedimento penale contro alcuni ufficiali di riscossione e dirigenti della Cassa di Risparmio in Bologna;
 - nel 1998 è stato disposto il rinvio a giudizio degli stessi, per i reati ad essi contestati, per il periodo 01.01.1992-30.04.1995, che riguardavano la falsa attestazione di aver posto in essere la procedura di irreperibilità di contribuenti o che l'esecuzione sui beni degli stessi era stata infruttuosa, configurando pertanto l'ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico e truffa aggravata;
 - con precedenti provvedimenti l'Amministrazione aveva disposto il rimborso, a favore della concessionaria e dietro sua richiesta, delle quote di tributi inesigibili nonché la cancellazione di una quota di altre entrate comunali relative a somme non rimosse dal concessionario (ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 43/1998) e che pertanto, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.1998, il Comune decise di costituirsi parte civile nel suddetto giudizio penale, al fine di ottenere la restituzione ed il risarcimento del danno relativamente alle somme di cui sopra, rimborsate o non rimosse, riferite ad accertamenti che fossero risultati falsi;
 - negli anni 1999-2000 la Corte dei Conti richiese ai diversi Comuni interessati, tra cui il Comune di Anzola dell'Emilia, ampia documentazione in ordine all'ipotesi di danno erariale scaturente dai fatti emersi nel procedimento penale suddetto a carico dei dipendenti del Concessionario di riscossione dei tributi, chiedendo anche copia dell'eventuale atto di costituzione di parte civile dell'Ente;
 - con la citata deliberazione n. 14/1998 venne affidato l'incarico di assistenza legale nei procedimenti penali all'Avv. Vittorio Italo Di Nardo, con studio legale in Bologna, che rappresentava contestualmente anche i Comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Monghidoro e Monterenzio, mentre con successive determinazioni venivano assunti i necessari impegni per le spese legali;
- Dato atto che:
- il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nel procedimento n. 1752/04 e riuniti R.G. Dibattimento.- n. 137/95 R.G. Notizie di reato e altri, ha emesso la sentenza n. 2503 del 18.09.2008, depositata in cancelleria il 31.07.2009, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21.929 del 21.11.2009, a seguito trasmissione da parte dello Studio Legale Di Nardo;

- il Tribunale ha condannato alcuni imputati, unitamente ai responsabili civili Cardine Banca spa (ora Intesa San Paolo) e Gerico spa (ora Equitalia Polis spa), in solido, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore delle parti civili costituite (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate di Bologna, Comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Anzola dell'Emilia, Monterenzio, Monghidoro, Imola), riconoscendo peraltro anche il diritto ad un risarcimento per il danno non patrimoniale, ed alla refusione delle spese legali liquidate dal giudice in sentenza, pur senza riconoscere alle parti civili l'assegnazione di provvisionale;
- avverso tale sentenza hanno proposto appello gli imputati, come risulta da comunicazione pervenuta dallo Studio Legale Di Nardo ed acquisita al protocollo del Comune al n. 6.018 del 22.03.2014;

Considerato che:

- l'Avv. Vittorio Italo Di Nardo è deceduto nel 2011 ma che, tuttavia, lo Studio Legale Di Nardo si è reso disponibile a supportare i Comuni già rappresentati dall'Avvocato nella presente fase processuale;
- in merito alla costituzione di parte civile nel giudizio di appello (n. 137/95 R.G.N.R. - 879/10 R.G.App.) è stato pertanto richiesto il parere dell'Avv. F. Christian Di Nardo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10.443 in data 16.05.2014;
- allo stato attuale, al di là delle eventuali prescrizioni pronunciabili per gli imputati in termini di pene detentive, l'interesse dei Comuni riguarda il mantenimento del positivo risultato raggiunto relativamente alle statuizioni civili pronunciate nella sentenza di primo grado, che risulta il presupposto per poter agire successivamente in sede civile;
- risulta pertanto opportuno costituirsi come parte civile anche nel giudizio di appello, al fine di difendere ciò che è stato già acquisito in primo grado;

Atteso che:

- per la costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi alla Corte di Appello è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale;
- nell'ambito dell'Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali dovendosi, pertanto, ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;

Ritenuto pertanto di confermare l'incarico di assistenza legale e patrocinio allo Studio Legale Di Nardo di Bologna, nella persona dell'Avv. Christian Di Nardo;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Anzola dell'Emilia a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 137/95 R.G.N.R. - 879/10 R.G.App., in rappresentanza del Comune medesimo, davanti alla Corte di Appello di Bologna, al fine di tutelare la posizione dell'Ente ed ottenere la conferma delle statuizioni civili pronunciate nella sentenza di primo grado;

- 2) Di affidare l'incarico di assistenza legale e patrocinio allo Studio Legale Di Nardo di Bologna, nella persona dell'Avv. Christian Di Nardo;
- 3) Di dare atto che la somma necessaria per il suddetto incarico sarà impegnata con successivo atto del Direttore d'Area competente;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **57** del **20/05/2014**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DEL COMUNE PER RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROCEDIMENTO PENALE "CAVALLINI+11" (EX ALLEGRA+30").

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE</p> <p>Data 13/05/2014</p> <p>CICCIA ANNA ROSA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 57 DEL 20/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 23/05/2014